



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 4707

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale ;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter ed 1- quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un

dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi ,di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la nota in data 10 febbraio 2015, successivamente integrata in data 11.6.2015, con la quale la soc. Technology Associates srl , con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese,3-Assago (MI), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “ TEAS RedLightMeter”;

VISTA la nota n.3192 ,in data 1° luglio 2015,con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Technology Associates srl, unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTA la nota n.000733 ,in data 29 gennaio 2016, con la quale la Commissione relatrice del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha chiesto alla soc. Technology Associates srl , per il tramite di questa direzione, di integrare la documentazione presentata con ulteriori atti;

VISTA la nota n.1214,in data 26 febbraio 2016,con la quale questa direzione ha trasmesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici gli ulteriori atti richiesti;

VISTO il voto n.39/2015,reso nell'adunanza del 15 luglio 2016 ,con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo “TEAS RedLightMeter” con la prescrizione che ai fini della completezza formale della documentazione sia acquisito, prima dell'approvazione, il rapporto tecnico del laboratorio INTEK SPA RP 2011-0447, del 14 ottobre 2011, relativo al grado di protezione IP 66 della telecamera F01450; e con le raccomandazioni che l'installazione del

dispositivo non costituisca pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni; che sia posta attenzione al montaggio nonché adottate adeguate strutture di sostegno e fissaggio e di idonea messa a terra; che siano fatte eseguire verifiche ed eventuali tarature con cadenza almeno annuale, che sia programmata la manutenzione in accordo con il piano di manutenzione preventivamente redatto, e che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti;

VISTA la nota in data 18 luglio 2016 con la quale la soc. Technology Associates srl ha trasmesso il rapporto di prova richiesto ;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "TEAS RedLightMeter", prodotto dalla soc. Technology Associates srl , con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese,3-Assago (MI), con le raccomandazioni che l'installazione del dispositivo non costituisca pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, che sia posta attenzione al montaggio , nonché adottate adeguate strutture di sostegno e fissaggio e di idonea messa a terra, che sia programmata la manutenzione in accordo con il piano di manutenzione preventivamente redatto, e che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.2. Il dispositivo "TEAS RedLightMeter" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 dello stesso decreto legislativo.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nei manuali di installazione, di manutenzione e operatore utente nella versione aggiornata.

Art.3. Il dispositivo "TEAS RedLightMeter", può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5 Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione, di manutenzione e operatore utente nella versione aggiornata e utilizzate secondo quanto riportato nei manuali stessi.

Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 1.08.2016

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)